



SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART. 56, COMMA 3, DEL D.LGS. 117/2017 E SS.MM.II. TRA IL COMUNE DI BOZZOLO E L'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIO (ODV) E/O L'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS) PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO/TRASPORTO SOCIALE PRESSO LE STRUTTURE CENTRO DIURNO PER DISABILI "LA COMETA", CENTRO SOCIO EDUCATIVO "L'ALVEARE" A CASATICO DI MARCARIA

L'anno _____ addì _____ del mese di _____
in Bozzolo, presso la Sede municipale di p.zza Europa n. 1

TRA

- il Comune di Bozzolo con sede legale in piazza Europa 1, codice fiscale 00185780202 rappresentato dal Sindaco pro tempore Signor Giuseppe Torchio nato a Spineda il 17/3/1951 C.F. TRCGPP51C17I909R *(di seguito Comune)*

E

- l'organizzazione di Volontariato (ODV) e/o l'Associazione di Promozione Sociale (APS) con sede, codice fiscale rappresentata dal nato a Il *(di seguito ODV e/o APS)*

RICHIAMATI:

- il D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del Terzo settore" e ss.mm.ii.;
- il Codice Civile;
- gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. 18 agosto 2000 numero 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e ss.mm.ii.;
- l'articolo 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la Legge n. 328 del 8 novembre 2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- la Legge Regionale n.1 del 14 febbraio 2008 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso";

- il principio di “Sussidiarietà Orizzontale” sancito dal comma 4 dell’art. 118 della Costituzione invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell’operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati all’uopo precisando che *“Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”*;
- il principio di “Sussidiarietà Orizzontale” è, altresì, sancito dal comma 5, parte seconda, dell’articolo 3 del TUEL, in base al quale *“i comuni e le province svolgano le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”*;
- la Legge Regionale n. 1/2008 egualmente riconosce il ruolo del volontariato come strumento di solidarietà sociale;
- il “Codice del Terzo settore” riconosce *“il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell’associazionismo, dell’attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo”*, ne promuove *“lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia”*, e ne favorisce *“l’apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali”* (articolo 2 del D.lgs. 117/2017);

DATO ATTO che:

- il D.lgs. 112/1998 al comma 2 recita ... *“...Ai sensi del presente decreto legislativo, per "servizi sociali" si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia”*.
- è compito del Comune promuovere il benessere dei propri cittadini, in particolare di quelli più svantaggiati e/o disabili, attraverso una rete di servizi e prestazioni a garanzia del diritto di vivere dignitosamente nel proprio ambiente, perseguendo il recupero funzionale e sociale della persona e predisponendo interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona;
- il servizio di “Accompagnamento/trasporto sociale” rientra fra i servizi comunali di natura socio-assistenziale volto a promuovere e garantire i diritti di cittadinanza sociale, la qualità della vita, l'autonomia individuale, le pari opportunità, la non discriminazione, la coesione sociale, l'eliminazione e la riduzione delle condizioni di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia;
- gli interventi in materia di “Accompagnamento/trasporto sociale” sono regolati da apposito Regolamento approvato con deliberazione n. 65 del 28/12/2015 del

Consiglio Comunale;

CONSIDERATO che:

- l'articolo 56, comma 1, del Codice del Terzo Settore - di seguito per brevità "Codice" - consente alle Amministrazioni Pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale "convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali - di interesse generale - se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato";
- le convenzioni di cui al comma 1 del D.lgs. 56 del Codice possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate (art. 56, comma 2 del Codice);
- l'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta, ai sensi dell'art 56 comma 3 del Codice) nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime;
- le amministrazioni procedenti devono pubblicare sui propri siti informatici (nella sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di gara e contratti) gli atti di indizione dei procedimenti comparativi per l'individuazione del partner del Terzo settore cui affidare i servizi sociali di interesse generale, nonché i relativi provvedimenti finali (art. 3-bis dell'art. 56 del D.lgs. 117/2017), con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- i requisiti richiesti dal Codice, affinché le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale possano firmare la convenzione, sono:
 - l'iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale;
 - il possesso di requisiti di moralità professionale;
 - il poter dimostrare "adeguata attitudine" da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come "concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione", capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari;
 - un numero sufficiente di volontari necessari a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione;

DATO ATTO che:

- dal giorno _____ al giorno _____, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 56 del D.lgs. 117/2017, è stato pubblicato, sul sito istituzionale: www.comune.bozzolo.mn.it nell'Albo on line e in Amministrazione Trasparente - sezione "Bandi e concorsi", uno specifico "Avviso pubblico", per consentire a tutte

le associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato di accedere alla collaborazione con l'ente;

- svolta la procedura comparativa, è stata selezionata l'ODV e/o APS non lucrativa denominata: _____ per lo svolgimento del servizio di "Accompagnamento/Trasporto sociale", disciplinato dal Regolamento comunale approvato con deliberazione di Consiglio n. 65 del 28/12/2015;
- l'ODV e/o l'APS _____:
 - è iscritta da oltre sei mesi nel registro _____ della Regione Lombardia al n. _____;
 - prevede tra le sue finalità statutarie le attività oggetto della presente convenzione;
 - opera senza fini di lucro ed è in possesso di mezzi tecnici, organizzativi ed umani necessari per lo svolgimento delle attività convenzionate;
- lo schema della presente convenzione è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____ - esecutiva ai sensi di legge;

In esecuzione alla determinazione n. ____ del _____ a mezzo della presente scrittura privata da valere, occorrendo, quale atto pubblico da registrarsi a cura e spese di chi se ne procurasse l'uso;

ciò premesso e considerato, tra le parti, come sopra individuate, **si conviene e si stipula quanto segue:**

Art. 1 - **Oggetto**. La premessa è parte integrante del presente atto. L'oggetto della convenzione è il servizio di trasporto disabili dal Comune di Bozzolo alle strutture Centro Diurno per Disabili "La Cometa" e Centro Socio Educativo "L'alveare" a Casatico di Marcaria, di n. 5 utenti residenti, di cui n. 1 in carrozzina. L'organizzazione si impegna, per lo svolgimento delle attività nel territorio ad utilizzare prevalentemente i propri soci volontari. L'organizzazione si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione al responsabile nominato dall'Ente pubblico delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori. I responsabili della gestione del progetto vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

Art. 2 - **Servizi richiesti**. Il servizio di trasporto richiesto comprende:

- ❖ Tipologia trasporto da svolgere: accompagnare la persona disabile dal domicilio (o altra sede segnalata) al centro di riabilitazione e ritorno al proprio domicilio;
- ❖ il servizio si svolge a favore di n. 5 utenti diversamente abili di cui n. 1 con necessità di utilizzo della carrozzina;

- ❖ Giornate in cui è richiesto il servizio: dal lunedì al venerdì, nei giorni di funzionamento dell'attività dei Centri in base all'orario di apertura e chiusura dei medesimi;
- ❖ Modalità: per l'espletamento del servizio come sopra rappresentato dovrà essere utilizzato un autoveicolo dotato di almeno n. 7 posti, dotato di pedana e con possibilità di carico anche di carrozzina;

E' fatto obbligo all'organizzazione di Volontariato (ODV) e/o l'Associazione di Promozione Sociale (APS) di garantire l'ausilio di personale abilitato alla guida dell'automezzo ed all'accompagnamento delle persone diversamente abili.

E' fatto obbligo all'Organizzazione di Volontariato (ODV) e/o l'Associazione di Promozione Sociale (APS) di rispettare eventuali normative che dovessero essere emanate, anche durante lo svolgimento del servizio, in ambito di prevenzione alla diffusione del Covid-19 (sanificazione dei mezzi, distanziamento, uso dei dispositivi di protezione individuale ecc.).

Art. 3 - Mezzi di trasporto. L'autoveicolo messo a disposizione dall'Organizzazione di Volontariato (ODV) e/o l'Associazione di Promozione Sociale (APS) deve essere munito della documentazione necessaria per l'utilizzo dello stesso e deve essere coperto da polizza assicurativa RCA.

Art. 4 - Personale. L'Associazione deve garantire la disponibilità di proprio personale idoneo all'attività di accompagnamento su automezzi o comunque in funzioni di sorveglianza e vigilanza rivolta ai diversamente abili per svolgere funzioni di coordinamento degli operatori, con l'incarico di organizzare le assegnazioni dei volontari, provvedere alla sostituzione degli assenti, fungere da referente (il nominativo deve essere comunicato prima dell'avvio del servizio).

Gli autisti dovranno essere: abilitati alla guida del mezzo in dotazione, fisicamente validi, mantenere in servizio un contegno irreprensibile e decoroso.

Il personale con funzioni di assistenza agli utenti dovrà essere in possesso di idonea esperienza di assistenza ai disabili. L'Organizzazione di Volontariato (ODV) e/o l'Associazione di Promozione Sociale (APS) dovrà consegnare al referente del Comune elenco di tutto il personale volontario che utilizzerà per l'espletamento del servizio.

Il Comune potrà chiedere la sostituzione di personale che non dovesse rispondere ai requisiti richiesti o avesse assunto comportamenti inaccettabili verso l'utenza. L'Organizzazione di Volontariato (ODV) e/o l'Associazione di Promozione Sociale (APS) dovrà mettere a disposizione, un accompagnatore per le persone non autonome negli spostamenti (disabili in carrozzina, disabili psichici).

Art. 5 - Carattere del servizio. Il servizio oggetto della presente Convenzione è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e non potrà essere sospeso o abbandonato.

In caso di eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio, il Comune e/o l'Organizzazione di Volontariato (ODV) e/o l'Associazione di Promozione Sociale (APS) dovranno essere avvisate con anticipo di almeno 24 ore.

L'ODV pertanto è tenuta a garantire, per tutta la durata della convenzione, la continuità dei trasporti, garantendo, altresì, la massima flessibilità dell'orario di servizio, in funzione delle particolari necessità dei destinatari, conformandosi alle eventuali modifiche apportate ai percorsi/orari, durante il periodo di validità della convenzione, per sopraggiunte esigenze organizzative.

Art. 6 - **Responsabilità ed assicurazioni.** Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o per cause ad esso connesse derivassero al Comune o a terzi, a cose o a persone, si intenderà senza riserva o eccezioni a totale carico dell'Organizzazione di Volontariato (ODV) e/o l'Associazione di Promozione Sociale (APS). L'Organizzazione di Volontariato (ODV) e/o l'Associazione di Promozione Sociale (APS) è tenuta a contrarre adeguate polizze assicurative per garanzia di sinistri e per responsabilità civile verso terzi che possano derivare dagli operatori durante l'espletamento del servizio, esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo. L'Organizzazione di Volontariato (ODV) e/o l'Associazione di Promozione Sociale (APS) solleva il Comune da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, per trascuratezza o per colpa. A tal fine dovrà provvedere, prima dell'inizio del servizio, alla stipulazione di apposita polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile e dei rischi connessi all'esecuzione dei servizi oggetto della presente Convenzione, con massimale adeguato al rischio e preventivamente concordato con l'Amministrazione. Essa è pure responsabile dell'operato e del contegno dei volontari e degli eventuali danni che dal personale o dai mezzi potessero derivare al Comune o a terzi.

L'Organizzazione di Volontariato (ODV) e/o l'Associazione di Promozione Sociale (APS) garantisce che i propri aderenti che prestano attività di volontariato nel servizio di trasporto, siano essi autisti o accompagnatori, sono coperti da assicurazione contro gli infortuni, malattie e responsabilità civile presso terzi, come stabilito dall'art.18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 7 - **Durata.** La presente convenzione avrà durata di 12 mesi dal --/--/2023 al --/--/2024.

Art. 8 - **Costi.**

Per l'espletamento dei servizi previsti dalla presente Convenzione il Comune si impegna a corrispondere all'Organizzazione di Volontariato (ODV) e/o l'Associazione di Promozione Sociale (APS) un rimborso pari alla tariffa chilometrica ACI, calcolata sulla media mensile a partire dal primo mese di attivazione del servizio.

Tale importo si ritiene comprensivo di tutti i costi a carico dell'Associazione ed in particolare:

- Carburante e affini;
- Revisione e manutenzione dei mezzi;
- Per utilizzo di personale eventualmente impiegato;
- Assicurazioni;
- Dispositivi in dotazione ai volontari;
- Eventuale quota a parte dei costi di ammortamento per l'acquisto mezzi dedicati;
- Costi generali di gestione imputabili all'attività;
- Rimborso spese ai volontari;
- Costi per la copertura assicurativa contro infortuni, malattia e responsabilità civile dei volontari adibiti al servizio di trasporto nell'ambito della presente Convenzione;
- Costi telefonici sostenuti per il servizio, nonché tutte le altre spese connesse (tariffe parcheggio, ecc).

Per il servizio di trasporto/accompagnamento in questione è stimata sulla base di un conteggio chilometrico giornaliero (KM 45) una spesa a carico del Comune di € 6.700,00.

Il Comune provvede al rimborso della predetta spesa con le seguenti scadenze:

- € 1.000,00 al 20/10/2023;

- € 1.000,00 al 20/12/2023;
- € 1.000,00 al 20/02/2024;
- € 1.000,00 al 20/04/2024;
- € 1.000,00 al 20/06/2024;
- Saldo entro 30 giorni dalla rendicontazione di tutti costi più sopra;

Il rimborso sarà effettuato previa verifica del regolare svolgimento del servizio ed il saldo sarà erogato previa presentazione di opportuno rendiconto, compresi i libri di bordo mensili e di tutti gli altri costi sostenuti.

Il rendiconto giustificativo è presentato a cura dell'Organizzazione di Volontariato (ODV) e/o l'Associazione di Promozione Sociale (APS) entro il 31/08/2024.

Dato che "l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario" (art. 17, comma 3 del Codice), il comma 2 dell'articolo 56 del D. LGS 117/2017 stabilisce che le convenzioni possono consentire esclusivamente il rimborso, da parte delle amministrazioni alle organizzazioni ed alle associazioni di volontariato, delle spese effettivamente sostenute e documentate. L'articolo 17, comma 3, del D. LGS 117/2017 vieta i rimborsi spese di tipo forfetario. Mentre il comma 4 del medesimo articolo 17 ammette che le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, purchè non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Si sottolinea che i rimborsi devono essere relativi alle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività oggetto della convenzione in argomento. E' ammesso ai sensi dell'art. 56, comma 4 del Codice anche un rimborso di costi indiretti, determinato limitatamente "alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione", con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico e simili".

Art. 9 - Clausola risolutiva della convenzione. L'Associazione, nell'esecuzione dei servizi previsti dalla presente Convenzione, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e a tutti i regolamenti concernenti il servizio stesso. In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui agli articoli precedenti una parte può risolvere la presente convenzione qualora, a seguito di contestazione scritta degli addebiti e successiva diffida, l'altra parte persista nelle inadempienze rilevate. E' comunque facoltà del Comune di Bozzolo, richiamato per analogia l'art. 1456 C.C., risolvere la presente convenzione nei seguenti casi:

- a) interruzione del servizio senza giusta causa,
- b) grave inadempimento dell'Associazione, atto a compromettere il risultato del servizio;
- c) inosservanza reiterata o grave delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti dalla presente convenzione;
- d) cessione del servizio a terzi, anche temporaneamente, senza autorizzazione del Comune.

Art. 10 - Controversie. Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica, insorta in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione della presente convenzione sarà rimessa al Foro di Mantova e per i casi previsti il T.A.R. Di Brescia

La presente convenzione, redatta in triplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1, della Legge n. 266/1991.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso e le spese relative sono a carico della parte che ne fa richiesta.

Letto, confermato, sottoscritto.

COMUNEDI BOZZOLO

il Sindaco.....

ODV - APS

Il Presidente.....

